



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Maggio 2007

Disciplina delle modalità con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sia nelle ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, gli aiuti di Stato sono definiti:

- a) "automatici", quelli che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell'amministrazione o dell'ente responsabile della gestione dell'aiuto;
- b) "non automatici", quelli la cui fruizione da parte delle imprese comporta un'attività di erogazione da parte dell'amministrazione o dell'ente a tal fine preposti, all'esito di una previa istruttoria;
- c) "regimi di aiuti", quelli di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

Art. 3.

Finalità

1. Il presente decreto:

- a) stabilisce le modalità con le quali deve essere presentata la dichiarazione di cui al richiamato art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) indica i casi specifici in relazione ai quali le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea attestano, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea.

2. I casi di aiuto di Stato di cui al comma 1, lettera b), sono indicati all'art. 4.

3. Il presente decreto potrà essere integrato o modificato qualora sia necessario indicare altri casi di aiuto, rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno effettuare la dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 4.

Oggetto della dichiarazione sostitutiva

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;

4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:

1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;

c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi

calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Art. 5.

Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti non automatici

1. Nel caso di aiuti di Stato non automatici, le amministrazioni o gli enti responsabili acquisiscono, da ciascuna impresa destinataria dell'agevolazione, la dichiarazione di cui all'art. 8, nel corso della relativa istruttoria.

Art. 6.

Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali

1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 e' effettuata all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' pubblicato immediatamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7.

Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni diverse da quelle fiscali

1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni diverse da quelle fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 e' effettuata all'amministrazione competente per la gestione degli aiuti medesimi, secondo le modalità determinate dall'amministrazione stessa, con apposito provvedimento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' pubblicato immediatamente sul sito internet dell'amministrazione interessata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8.

Formulazione della dichiarazione sostitutiva

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato 1, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonché la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato 2, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 3, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al comma 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 4, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

Art. 9.

Controlli

1. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8, effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' soggetta ai controlli previsti dall'art. 71 del medesimo decreto e dalle norme speciali in materia fiscale.

2. Lo scambio di dati fra amministrazioni competenti all'erogazione degli aiuti e amministrazioni competenti per il recupero, finalizzato ai controlli di cui al comma 1, e' effettuato sulla base delle norme vigenti e, quanto alle relative modalità telematiche, in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Maggio 2007

Disciplina delle modalità con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità europea; Visto l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che "i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea";

Visti gli articoli 38, 47, 48, 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, i controlli che le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 e la punibilità, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto; Considerato che la Commissione europea, sulla base della giurisprudenza "Deggendorf" (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH), ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno ("impegno Deggendorf") di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero; Considerato che l'impegno richiesto dalla Commissione europea sulla base della giurisprudenza "Deggendorf" concerne solo specifici casi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili e dei quali la Commissione medesima ha ordinato il recupero;

Considerato di conseguenza, che la dichiarazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concerne solo determinati casi di aiuti di Stato;

Considerato che la Commissione potrà in futuro chiedere agli Stati membri di assumere l'impegno "Deggendorf" su altri casi di aiuti dichiarati incompatibili;

Considerato che il recupero di alcuni degli aiuti dichiarati incompatibili e' regolato da apposite norme, aventi carattere speciale;

Ritenuta la necessità di indicare espressamente i regimi di aiuto rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato sono tenute ad effettuare la dichiarazione di cui all'art. 1, comma

1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di stabilire le modalità con cui deve essere presentata detta dichiarazione;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sia nelle ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, gli aiuti di Stato sono definiti:

a) "automatici", quelli che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell'amministrazione o dell'ente responsabile della gestione dell'aiuto;

b) "non automatici", quelli la cui fruizione da parte delle imprese comporta un'attività di erogazione da parte dell'amministrazione o dell'ente a tal fine preposti, all'esito di una previa istruttoria;

c) "regimi di aiuti", quelli di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

Art. 3

Finalità

1. Il presente decreto:

a) stabilisce le modalità con le quali deve essere presentata la dichiarazione di cui al richiamato art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) indica i casi specifici in relazione ai quali le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea attestano, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea.

2. I casi di aiuto di Stato di cui al comma 1, lettera b), sono indicati all'art. 4.

3. Il presente decreto potrà essere integrato o modificato qualora sia necessario indicare altri casi di aiuto, rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno effettuare la dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 4.

Oggetto della dichiarazione sostitutiva

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

- decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
- legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
- decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;
- decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
- art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.
Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:

- art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.
Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;

- c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Art. 5.

Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti non automatici

1. Nel caso di aiuti di Stato non automatici, le amministrazioni o gli enti responsabili acquisiscono, da ciascuna impresa destinataria dell'agevolazione, la dichiarazione di cui all'art. 8, nel corso della relativa istruttoria.

Art. 6.

Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali

1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 e' effettuata all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è pubblicato immediatamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Art. 7.

Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni diverse da quelle fiscali

1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni diverse da quelle fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 è effettuata all'amministrazione competente per la gestione degli

aiuti medesimi, secondo le modalità determinate dall'amministrazione stessa, con apposito provvedimento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è pubblicato immediatamente sul sito internet dell'amministrazione interessata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8.

Formulazione della dichiarazione sostitutiva

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato 1, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonché la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato 2, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 3, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al comma 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 4, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

Art. 9.

Controlli

1. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8, effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' soggetta ai controlli previsti dall'art. 71 del medesimo decreto e dalle norme speciali in materia fiscale.

2. Lo scambio di dati fra amministrazioni competenti all'erogazione degli aiuti e amministrazioni competenti per il recupero, finalizzato ai controlli di cui al comma 1, e' effettuato sulla base delle norme vigenti e, quanto alle relative modalit  telematiche, in conformit  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Roma, 23 maggio 2007

Il Presidente: Prodi

Provvedimento del 06/08/2007



Titolo del provvedimento:

Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22/08/2007)

art. 1

Approvazione di dichiarazione

Testo: in vigore dal 22/08/2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

1. Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea

1.1 In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' approvata, con le relative istruzioni, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

1.2 La citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e' resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti che intendono avvalersi di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, per dichiarare di non aver mai ricevuto ovvero di aver fruito e, successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato di contabilità speciale, gli aiuti che sono stati dichiarati incompatibili da decisioni della Commissione europea ed individuati nel nominato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

2. Reperibilità della dichiarazione sostitutiva e autorizzazione alla stampa.

2.1. La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 e' resa disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzata prelevandola dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

2.2. La medesima dichiarazione può essere altresì prelevata da altri siti Internet a condizione che la stessa abbia le caratteristiche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stata prelevata nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa della dichiarazione di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale fine la stessa e' resa disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. Modalità e termini per la presentazione telematica della dichiarazione.

3.1. La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 e' presentata Pagina 1

Provvedimento del 06/08/2007

Esclusivamente per via telematica direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, denominato "DichiarazioneSostitutiva AiutidiStato" ovvero secondo le specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale,.

3.2 La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 deve essere presentata anche con riferimento agli aiuti di Stato automatici, fruiti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e deve essere trasmessa entro i novanta giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento.

3.3 E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo schemi conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

Motivazioni.

L'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), recependo le indicazioni della Commissione europea, prevede che i soggetti che intendono beneficiare di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87

del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative a condizione che presentino, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui gli stessi attestino di non aver mai ricevuto ovvero di aver ricevuto e successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti riconosciuti illegali o incompatibili con il mercato comune dalla Comunità europea.

Il medesimo comma 1223 della legge finanziaria per il 2007 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di stabilire le modalità con cui rendere la prevista dichiarazione sostitutiva.

Il predetto decreto, emanato il 23 maggio 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160 del 12 luglio 2007, oltre a specificare le norme istitutive degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea ed il contenuto sostanziale della dichiarazione sostitutiva, ha, inoltre, previsto all'art. 6, che detta dichiarazione se resa per fruire di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, deve essere effettuata all'Agenzia delle entrate secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva, con le relative istruzioni, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

La dichiarazione sostitutiva approvata e' trasmessa esclusivamente con modalità telematica utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, ovvero secondo le specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento.

In conformità al disposto dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), la presentazione di detta dichiarazione sostitutiva, secondo le predette modalità telematiche, e' prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Provvedimento del 06/08/2007

Nelle ipotesi in cui la presente dichiarazione sostitutiva si riferisca ad aiuti di Stato automatici, fruiti tra il 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, e la data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la trasmissione dei dati in essa contenuti e' effettuata entro i novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,

all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007:
disciplina con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

RISOLUZIONE N. 375/E

Roma, 14 dicembre 2007

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea - Articolo 1, comma 1223, legge finanziaria 2007

Le Associazioni in indirizzo hanno inoltrato alla scrivente alcune richieste di chiarimenti riguardanti la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal comma 1223 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con cui è stato attuato, nel diritto interno, il principio giurisprudenziale noto come "*impegno Deggendorf*".

Ai sensi del predetto comma 1223, "*i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ... di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ...*".

Il DPCM 23 maggio 2007 nel dare attuazione alla citata norma, ha individuato gli aiuti di Stato illegittimi per i quali si applica il predetto "*impegno Deggendorf*" ed altresì illustrato le modalità con cui rendere la menzionata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico.

Con riguardo agli "*aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali*", l'articolo 6 del citato DPCM prevede che i soggetti che intendono fruirne devono presentare la dichiarazione sostitutiva in argomento all'Agenzia delle entrate, "*secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima*".

In attuazione del citato articolo 6 del DPCM in argomento, l'Agenzia delle entrate ha predisposto un apposito modello di "*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea*", corredato dalle relative istruzioni per la compilazione, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007 (pubblicato in G.U. n. 194 del 22 agosto 2007). Il predetto modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica.

Si evidenzia preliminarmente che costituisce "*aiuto di Stato*" ogni aiuto che soddisfi i parametri stabiliti dall'articolo 87, par. 1 del trattato CE; vale a dire: i) è concesso dallo Stato o mediante risorse statali; ii) conferisce un vantaggio economico al beneficiario; iii) è concesso in modo selettivo a favore di talune imprese o di talune produzioni, falsando così la concorrenza; iv) incide sugli scambi tra Stati membri.

Gli aiuti di Stato "*riferiti ad agevolazioni fiscali*" possono essere concessi, ad esempio, tramite credito d'imposta (da utilizzare in sede di versamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, delle ritenute o in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997), ovvero tramite deduzione dalla base imponibile o riduzione dell'aliquota.

Gli aiuti di Stato "*automatici*", in base alla definizione recata in via generale dall'articolo 2 del citato DPCM 23 maggio 2007, "*possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia*

necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell'amministrazione o dell'ente responsabile della gestione dell'aiuto".

Si considerano automatici, in particolare, gli aiuti di Stato a carattere fiscale per i quali non si richiede la presentazione di un'istanza preventiva all'Agenzia delle entrate; di contro, non rientrano negli aiuti automatici quelli la cui fruizione è subordinata alla presentazione di un'istanza anche se questa fosse finalizzata unicamente a "prenotare" le risorse destinate a finanziare l'aiuto.

Gli "aiuti di Stato automatici" riferiti ad agevolazioni fiscali, in linea generale, sono concessi nella forma del credito d'imposta, della deduzione dalla base imponibile, della riduzione dell'aliquota o di altre agevolazioni fruibili senza la presentazione di un'apposita istanza.

La fruizione degli aiuti, che deve essere necessariamente preceduta dalla trasmissione della dichiarazione sostitutiva, può consistere anche nell'utilizzo in compensazione di un credito d'imposta, nel versamento di un'imposta (a saldo o in acconto) ridotto per effetto di un credito di imposta ovvero della determinazione agevolata della base imponibile.

Al par. 3.2 del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007 si è chiarito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata per gli aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali fruite a partire dal 1° gennaio 2007. Il termine per la presentazione è stato fissato al 31 dicembre 2007, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007.

Al riguardo si sottolinea che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata per la fruizione di una determinata agevolazione fiscale rileva per la generalità degli altri aiuti di Stato (automatici e non) riferiti ad agevolazioni fiscali. Considerato che tale dichiarazione sostitutiva rende noti atti pregressi, è sufficiente - infatti - che la stessa venga presentata e acquisita all'anagrafe tributaria una tantum, senza necessità di inutili riproposizioni in occasione di successive fruizioni.

Rientrano tra gli aiuti di Stato automatici, tra l'altro, le maggiorazioni delle deduzioni previste dall'art. 11, comma 4-quinquies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per gli incrementi della base occupazionale stabilite in favore dei soggetti operanti nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato CE.

I fruitori della predetta maggiorazione, che hanno versato nel 2007 il saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2006, devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31 dicembre 2007.

Come in precedenza indicato, la dichiarazione sostitutiva in esame si considera utilmente presentata anche per il versamento degli acconti e del saldo relativi ai successivi periodi di imposta di validità della agevolazione prevista dall'art. 11, comma 4-quinquies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché per la fruizione di altri aiuti di Stato automatici e non automatici relativi ad agevolazioni fiscali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con nota prot. n. 0010737 dell'11 dicembre 2007, ha espresso l'avviso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non deve essere presentata in relazione ad aiuti di Stato che, in base alle relative norme istitutive, possono essere fruiti nei limiti stabiliti dai regolamenti CE, disciplinanti i cd. regimi de minimis.

Alla luce di tale chiarimento non è necessario, in particolare, presentare la predetta dichiarazione sostitutiva per fruire della deduzione dalla base imponibile IRAP di 10.000 euro di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 446 del 1997. Sul punto deve intendersi superata, pertanto, l'indicazione fornita con circolare n. 61/E del 19 novembre 2007.

Con riguardo agli aiuti di Stato la cui fruizione è subordinata all'accoglimento di apposita istanza da parte dell'Agenzia delle entrate si applica l'art. 5 del DPCM 23 maggio 2007 secondo cui nel caso di aiuti di Stato non automatici, le amministrazioni o gli enti responsabili

acquisiscono, da ciascuna impresa destinataria dell'agevolazione, la dichiarazione sostitutiva nel corso dell'istruttoria.



Integrazione del modello di "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea".

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Integrazione del modello di "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea"

1.1 Nel frontespizio del modello di "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea", il testo della dichiarazione sostitutiva della casella B, prevista nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva", è riformulato nel modo seguente:

B "di aver beneficiato secondo la regola *de minimis* degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a) e/o lett. b) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160) per l'ammontare totale indicato nella **sezione II del quadro AS** e di non essere, pertanto, tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite".

1.2 Le istruzioni per la compilazione del modello si intendono integrate, nelle parti in cui è richiamata la dichiarazione sostitutiva di cui alla casella B, secondo il testo così come riformulato al punto precedente.

Motivazione

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2007, è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere presentato all'Agenzia delle entrate dai contribuenti che intendono avvalersi di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, per attestare di non aver mai ricevuto ovvero di aver fruito e, successivamente, rimborsato gli aiuti che sono stati dichiarati incompatibili dalle decisioni della Commissione europea ed individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

Nel frontespizio del citato modello, riquadro "Dichiarazione sostitutiva", sono previste, in corrispondenza delle caselle A, B, C e D le dichiarazioni che i contribuenti devono rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, formulate secondo gli schemi allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

In particolare, barrando la casella B i contribuenti dichiarano, come espressamente indicato all'allegato 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aver beneficiato secondo la regola *de minimis* degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160) per l'ammontare totale indicato nella **sezione II del quadro AS** e di non essere, pertanto, tenuti all'obbligo di restituzione delle somme fruitive.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con nota n. 0011088 del 20 dicembre 2007, recependo la determinazione assunta dall'INPS con messaggio n. 030215 del 14 dicembre 2007, ha invitato le amministrazioni competenti alla gestione degli incentivi ad adattare conseguentemente i propri schemi di dichiarazione sostitutiva.

In particolare, viene consentita la presentazione della dichiarazione anche con riferimento alla circostanza di aver fruito, secondo la regola *de minimis*, delle agevolazioni contributive connesse a contratti di formazione e lavoro nel periodo novembre 1995- maggio 2001, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del DPCM 23 maggio 2007.

In relazione a quanto sopra, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente gli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea è stato integrato in corrispondenza della casella B, prevedendo con l'espreso richiamo alla lett. a) del citato art. 4 che la dichiarazione possa essere resa anche dai soggetti che hanno beneficiato, secondo la regola *de minimis*, delle agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, oggetto della decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007: disciplina con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007.

Roma, 20 dicembre 2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Massimo Romano



**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato
dichiarati incompatibili dalla Commissione europea**

(ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

La legge finanziaria 2007, recependo le indicazioni della Commissione europea, prevede che i soggetti che intendono beneficiare di agevolazioni qualificabili come aiuti di stato possono farlo a condizione che presentino una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestando di non aver mai ricevuto o di aver ricevuto e successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti riconosciuti illegali o incompatibili con il mercato comune della Comunità europea, come indicati nel Dpcm del 23 maggio 2007.

Il modello per la dichiarazione, le istruzioni per la compilazione e tutti i riferimenti normativi sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "Modulistica", sotto la voce "Comunicazioni e domande". Inoltre sull'edizione odierna del quotidiano telematico dell'Agenzia www.fiscooggi.it è presente un articolo d'approfondimento.

Si precisa che mentre nell'anno 2007 la stessa è stata postuma (è stata compilata e spedita entro il 31/12/2007, termine prorogato rispetto all'iniziale del 20/11/2007, le aziende che hanno usufruito di aiuti di stato automatici nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 21 ottobre 2007), per ciò che concerne l'anno 2008 i soggetti che intendono avvalersene dovranno sempre presentare la stessa dichiarazione sostitutiva per via telematica ma stavolta prima dell'utilizzo del beneficio fiscale (si precisa peraltro che il testo è stato integrato con provvedimento del 20/12/2007 in G.U. n. 3 del 04/01/08).